

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1705</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAENZI, TRIVA, GIADRESCO, DE SABBATA, DONELLI,  
DULBECCO, FABBRI SERONI ADRIANA, FLAMIGNI, IPE-  
RICO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MENDOLA  
GIUSEPPA, TORTORELLA ALDO, TRIPODI GIROLAMO**

*Presentata il 21 febbraio 1973*

**Trasferimento alle Regioni delle somme non impegnate  
alla data del 1° gennaio 1973 in base alle leggi 12 marzo  
1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1972, n. 19, ha disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative e legislative in materia di turismo e di impresa alberghiera.

Il decreto, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana, affermata la piena potestà delle Regioni a partire dal 1° aprile 1972, ha previsto quale unica eccezione, l'autorizzazione al potere centrale di provvedere alla liquidazione delle domande inevase (richieste di mutuo e di finanziamento da parte delle imprese alberghiere e turistiche) giacenti presso il Governo indicando le coperture nell'utilizzazione dei residui delle leggi 22 marzo 1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614.

Al tempo stesso, però, per non creare contrapposizioni e limitare la piena autonomia dell'istituto regionale, il decreto presidenziale

ha condizionato e circoscritto questa autorizzazione entro un termine perentorio e invalicabile. L'articolo 9 del decreto citato, al suo secondo comma, precisa infatti che il potere centrale è autorizzato a trattare le pratiche inevase e ad utilizzare i residui sino alla data del 31 dicembre 1972 ed indica, senza ombra di dubbio, che le somme non ancora impegnate entro la data predetta « saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Il termine di tempo fissato è quindi invalicabile e inequivocabile: a tutti gli effetti di legge i residui della « 326 » e della « 614 » appartengono alle Regioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica, peraltro — e per questo ha posto un termine perentorio — ha voluto evitare il pericolo di produrre, con una autorizzazione troppo prolungata nel tempo, punti di conflitto con le scelte nel frattempo definite dalla legislazione

e dalla programmazione alberghiera e turistica regionale.

Occorre considerare infatti che, rispetto alla data di emanazione del decreto, la situazione si è profondamente modificata: alcune Regioni hanno pronta e funzionante una propria legislazione; il Consiglio regionale dell'Umbria ha votato una legge, già approvata con decreto governativo, in cui per non costringere gli operatori turistici a riprendere da principio l'*iter* di richiesta dei contributi, sanziona il trasferimento dal potere centrale a quello regionale di tutti gli incartamenti delle pratiche inevase: molti operatori turistici, inoltre, a conoscenza che la materia era ormai trasmessa alle Regioni hanno rinnovato in quella direzione le richieste di finanziamento che in precedenza avevano avanzato al potere centrale.

Davanti alla situazione esposta l'unica soluzione ragionevole e giusta a noi sembra quella di apportare una modifica, con legge dello Stato, al decreto del Presidente della Repubblica, senza tuttavia modificarne il fine ma, al contrario, esaltandone l'impostazione e lo spirito regionalistico: assicurare cioè il rapido licenziamento di tutte le domande inevase senza offendere o limitare l'autonomia delle Regioni.

Proponiamo, per questo, che tutte le somme non impegnate alla data del 1° gennaio 1973 e disponibili presso il Ministero del turismo e dello spettacolo siano trasferite alle Regioni competenti per giurisdizione territoriale con il conseguente trasferimento delle domande ancora giacenti. Proponiamo altresì che tutte le rimanenti somme residue ancora disponibili siano portate al fondo comune di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 284, e ripartite immediatamente tra le Regioni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della stessa legge. Ciò consente, a nostro parere, di dare più rapidamente soddisfazione alle attese degli operatori alberghieri e turistici che attendono da anni i contributi pubblici (venti regioni potranno accelerare i tempi più di quanto possa un ministero già fortemente ridotto nel personale) e consentire alle Regioni, sentiti anche gli interessati, di liquidare le pratiche o attraverso gli incentivi e i contributi previsti nella loro legislazione (in molti casi decisamente più vantaggiosi per le piccole e medie aziende alberghiere) o seguendo la via di riadottare le leggi statali « 326 » e « 614 » limitatamente alla liquidazione delle domande inevase a cui fa esplicito riferimento l'articolo 9 del decreto n. 6 del Presidente della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Sono trasferite alle Regioni competenti per territorio, le somme per le quali non è stato già emesso decreto di impegno, relative ai contributi richiesti dagli interessati e previsti dalle leggi 12 marzo 1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo passerà alle Regioni interessate tutte le domande di mutuo e le richieste di finanziamento per l'ammodernamento, l'ampliamento, la trasformazione e la costruzione di alberghi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, rifugi alpini, stabilimenti termali e balneari, aziende della ristorazione ubicate in località turistiche, opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica giacenti alla data del 1° gennaio 1973 presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

### ART. 2.

Le eventuali somme eccedenti sono portate in aumento allo stanziamento previsto nel bilancio dello Stato per l'anno 1973, al fondo comune di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e saranno immediatamente ripartite tra le Regioni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della stessa legge.

### ART. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate.